



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

DELIBERAZIONE N. 60 DEL 23 DICEMBRE 2024

OGGETTO: Fascicolo n. 105 intestato al creditore XXXXXXXX (c.f. XXXXXX) - Provvedimento di parziale ammissione alla massa passiva.

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 10.30 e seguenti nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore	X	
Agnese Iardino	X	
Paolo Rotondo	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;

GA R YF

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità»;

VISTA l'istanza prot. n. 16500/2020 in data 22.4.2020, censita al fascicolo n. 105 della gestione di liquidazione, con la quale il creditore in oggetto ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito complessivo di euro 5.516,46 quale compenso professionale liquidato dal Tribunale di Napoli – X sezione civile – con sentenza n. 6906/2018;

CONSIDERATO, che il credito vantato con la richiamata istanza rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, è risultato che l'importo complessivo lordo da riconoscere per la posizione in oggetto corrisponde ad euro 5.244,46;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 31900/2024 del 09/09/2024, regolarmente notificata in data 9.9.2024, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'integrale ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso di parziale ammissione segnalando di non riconoscere *“la somma di euro 270,00, richiesta a titolo di rimborso spese, in quanto non documentata”*;
- nei termini di legge, il creditore ha prodotto osservazioni ai sensi del citato art. 10-bis, Legge 241/90, assunte a prot. 32327 del 13/09/2024, il cui contenuto è stato attentamente vagliato da questa Commissione, con cui ha fatto presente: *“è noto che per iscrivere una causa a ruolo e ottenere la sentenza vi sono delle spese di marca da bollo, contributo unificato e notifiche da affrontare, di cui la scrivente si è dichiarata antistataria. Tali spese sono state richiamate dal Giudice in sentenza anche se non nell'esatto importo. Tenendo conto lo scaglione di riferimento è nei limiti di 26.000,00 €, infatti le somme totali liquidate ammonta ad € 12.000,00, è provato in re ipsa che l'importo del contributo è di € 237,00 marca da bollo 27€, oltre diritti di copie e notifica. Sarebbe impossibile recuperare la fotocopia della marca da bollo e contributo unificato pagato nel 2010 e impossibile ricercare ad oggi il fascicolo, ...”*;

CONSIDERATO che il rimborso di una spesa in favore della parte vittoriosa di un giudizio presuppone la prova documentale dell'effettivo sostenimento di tale spesa, prova che non è stata offerta nel caso di specie;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione e valutate le osservazioni prodotte, l'istanza richiamata può essere ammessa, in chirografo, per l'importo complessivo lordo di euro 5.244,46;

DATO ATTO che la liquidazione e il pagamento avverranno secondo le modalità e i termini di cui agli artt. 254 e ss. del TUEL;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di AMMETTERE alla massa passiva, in chirografo, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la posizione censita al n. 105 della gestione di liquidazione, nella misura complessiva lorda di euro 5.244,46 in virtù della sentenza n. 6906/2018 del Tribunale di Napoli - X sezione civile;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, al creditore istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell'Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell'Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 disponendone la pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali al fine di tutelare la *privacy* dei soggetti interessati alla luce della normativa vigente.




Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

